



COMUNE DI ELINI  
Provincia di Nuoro

---

Via Pompei 27 - 08040 ELINI - Tel: 078233069 Fax: 078233733  
E-mail: [comunediellini@tiscali.it](mailto:comunediellini@tiscali.it) PEC: [protocollo@pec.elini.nu.it](mailto:protocollo@pec.elini.nu.it)

Prot. n. 7320

Data 21/10/2024

**Legge Regionale 9 marzo 2022, n. 3, art.13, “Disposizioni in materia di contrasto allo spopolamento”. Contributi a fondo perduto per l’acquisto o ristrutturazione di prime case nei comuni con popolazione inferiore ai 3.000 abitanti.”. Bando Annualità 2024.**

#### **ART. 1 - Oggetto del bando e individuazione dei beneficiari**

Il presente Bando, redatto in conformità alla determinazione del Responsabile del Servizio n. **296** del 21/10/2024, prevede la concessione di un contributo economico a fondo perduto per l’acquisto e/o ristrutturazione di prime case nei comuni che hanno subito una riduzione di popolazione dal 1981 al 2020 e aventi alla data del 31 dicembre 2020 popolazione residente inferiore a 3.000 abitanti (di seguito “Piccoli Comuni”).

Seguendo gli indirizzi dell’Allegato alla Deliberazione della G.R. n. 20/59 del 30/06/2022 e da ultimo quelli dell’Allegato alla Delibera GR 19/48 del 01/06/2023 (**Nuovi indirizzi per la ripartizione delle risorse aggiuntive ai Comuni e per l’accesso ai contributi**), il Comune di Elini intende selezionare i beneficiari in base a criteri concorrenziali e non discriminatori indicati nel presente bando, predisposto dal Comune stesso in ragione delle necessità e caratteristiche del territorio di Elini e tenuto conto degli indirizzi minimi di seguito riportati:

1. il contributo è concesso per l’acquisto e/o la ristrutturazione della prima casa, *dove per “prima casa” si intende l’abitazione in cui il nucleo familiare (attuale o in fase di costituzione) del richiedente ha la residenza anagrafica o in cui la trasferirà, e la cui proprietà fa o farà capo al suddetto nucleo familiare. La categoria catastale dell’alloggio acquistato o ristrutturato deve essere residenziale e diversa da A1, A8 e A9. In caso di ristrutturazione, la categoria catastale di partenza può essere di qualsiasi tipo, ad eccezione delle summenzionate categorie A1, A8 e A9;*
2. il contributo può essere riconosciuto anche a favore dei richiedenti che prevedono congiuntamente l’acquisto e la ristrutturazione. Resta fermo il limite di euro 15.000;
3. il contributo è concesso nella misura massima del 50 per cento della spesa e comunque per l’importo massimo di euro 15.000 a soggetto. In un nucleo familiare può esserci un solo soggetto beneficiario;
4. il contributo può essere concesso ad un nucleo familiare in fase di costituzione (composto anche da una sola persona) anche qualora il nucleo familiare di provenienza abbia beneficiato del medesimo contributo per un'altra abitazione;
5. il contributo è concesso a chi ha la residenza anagrafica in un piccolo comune della Sardegna o a chi vi trasferisce la residenza anagrafica, entro 18 mesi dall’acquisto dell’abitazione o dalla data di ultimazione dei lavori, a condizione che il comune di provenienza non sia esso stesso un piccolo comune della Sardegna. Il contributo può essere concesso anche a coloro che trasferiscono la residenza in un piccolo comune della Sardegna e che non risiedono, al momento della presentazione della domanda, in un comune della Sardegna. *Si specifica che, in caso di nucleo familiare costituendo, la domanda è ammissibile se almeno un componente sia residente in un Comune non inserito nell’elenco dei piccoli comuni della Sardegna;*
6. gli interventi ammessi sono quelli di ristrutturazione edilizia come definiti dalla lettera d), comma 1, art. 3, del Decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 6 giugno 2001, “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia”;
7. l’intervento oggetto di ristrutturazione deve avere ad oggetto l’abitazione e non parti comuni dell’edificio. *Si specifica che l’intervento di ristrutturazione non può riguardare esclusivamente pertinenze dell’alloggio/edificio.*
8. il beneficiario è obbligato a non alienare l’abitazione acquistata o ristrutturata per cinque anni dalla data di erogazione a saldo del

contributo. si precisa che al nucleo familiare del richiedente il contributo per la sola ristrutturazione deve fare capo la piena ed esclusiva proprietà dell'alloggio oggetto di intervento.

9. il beneficiario è obbligato a non modificare la propria residenza dall'abitazione acquistata o ristrutturata per cinque anni dalla data di erogazione a saldo del contributo. A tale fine, nel corso del suddetto periodo di tempo, il comune effettua almeno due controlli annui per verificare l'effettiva stabile dimora del beneficiario nell'abitazione. *A partire dall'anno 2023 e sino alla durata della misura, entro il 31 dicembre di ciascun anno i Comuni inviano all'Assessorato regionale competente i verbali redatti in occasione dei controlli effettuati dal Comune per verificare l'effettiva e stabile dimora del beneficiario nell'abitazione oggetto di contributo.*

10. nel caso di alienazione o cambio di residenza prima dei cinque anni, il beneficiario dovrà restituire al Comune il contributo in misura proporzionale al periodo dell'obbligo quinquennale non rispettato;

11. i lavori di ristrutturazione devono concludersi entro 36 mesi dalla data di riconoscimento del contributo, salvo motivate proroghe concesse dal Comune per cause non imputabili al beneficiario;

12. le spese di acquisto sono esclusivamente quelle relative al costo dell'abitazione;

13. tra le spese di ristrutturazione sono comprese le spese di progettazione strettamente connesse all'intervento e l'IVA. È escluso l'acquisto di arredi;

14. il contributo è cumulabile con altri contributi per l'acquisto o la ristrutturazione della prima casa. Sussiste il divieto di cumulo assoluto qualora la normativa che dispone l'altro contributo ne preveda il divieto come a titolo esemplificativo la L.R. n. 32 del 30 dicembre 1985; *si specifica che non possono beneficiare del contributo i nuclei familiari che abbiano fruito di altri contributi o agevolazioni la cui disciplina, anche regolamentare, preveda il divieto di cumulo con altri contributi aventi ad oggetto l'acquisto e/o ristrutturazione della prima casa di abitazione, a prescindere dall'arco temporale al quale il suddetto divieto si riferisce.*

15. Sono ammessi gli acquisti effettuati successivamente alla data del 10 marzo 2022;

16. Sono ammessi i lavori iniziati successivamente alla data del 10 marzo 2022.

Con determinazione regionale n. 4091 Prot. 54834 del 22/12/2023 al Comune di Elini viene riconosciuto un contributo integrativo, per l'annualità 2023 pari a Euro **1.479,06**; tale contributo integrativo sarà in via prioritaria destinato agli acquisti e/o lavori di ristrutturazione eseguiti nell'arco temporale che va dal **1° gennaio al 10 marzo 2022**, e in caso di assenza di istanze verrà sommato alla cifra disponibile per l'annualità in corso.

## ART. 2 - Risorse finanziarie

Ai sensi dell'Allegato alla Deliberazione della G.R. n. 20/59 del 30/06/2022 e della Determina RAS n. 1425 prot. 23146 del 06/06/2023, le risorse finanziarie sono ripartite come nella seguente tabella:

Anno 2024	Contributo integrativo 2023	Totale
Contributo €. <b>22.185,86</b>	Contributo €. <b>1.479,06</b>	Contributo €. <b>23.664,92</b>

I soggetti in graduatoria idonei ma non beneficiari del contributo, nelle annualità precedenti, a causa di esaurimento dei fondi finanziati, dovranno ripresentare la domanda per l'anno successivo.

In caso di parità di punteggio, verrà data precedenza alla candidatura di coloro che fossero già presenti nella graduatoria dell'annualità precedente e in caso di ulteriore parità si procederà mediante sorteggio.

## ART. 3 - Interventi finanziati

Gli interventi ammessi sono:

- **l'acquisto della prima casa**, in cui le spese di acquisto sono esclusivamente quelle relative al costo dell'abitazione. Sono comprese le spese notarili per l'acquisto della stessa;
- **ristrutturazione edilizia** come definiti dalla lettera d), comma 1, art. 3, del Decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 6 giugno 2001, "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia" che si riporta di seguito: "interventi di ristrutturazione edilizia gli interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti. Nell'ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi altresì gli interventi di demolizione e ricostruzione di edifici esistenti con diversa sagoma, prospetti, sedime

e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche, con le innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica, per l'applicazione della normativa sull'accessibilità, per l'installazione di impianti tecnologici e per l'efficientamento energetico. L'intervento può prevedere altresì, nei soli casi espressamente previsti dalla legislazione vigente o dagli strumenti urbanistici comunali, incrementi di volumetria anche per promuovere interventi di rigenerazione urbana. Costituiscono inoltre ristrutturazione edilizia gli interventi volti al ripristino di edifici, o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti, attraverso la loro ricostruzione, purché sia possibile accertarne la preesistente consistenza. Rimane fermo che, con riferimento agli immobili sottoposti a tutela ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ad eccezione degli edifici situati in aree tutelate ai sensi (degli articoli 136, comma 1, lettere c) e d), e 142) del medesimo codice, nonché, fatte salve le previsioni legislative e degli strumenti urbanistici, a quelli ubicati nelle zone omogenee A di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, o in zone a queste assimilabili in base alla normativa regionale e ai piani urbanistici comunali, nei centri e nuclei storici consolidati e negli ulteriori ambiti di particolare pregio storico e architettonico, gli interventi di demolizione e ricostruzione e gli interventi di ripristino di edifici crollati o demoliti costituiscono interventi di ristrutturazione edilizia soltanto ove siano mantenuti sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche dell'edificio preesistente e non siano previsti incrementi di volumetria". Tra le spese di ristrutturazione sono comprese le spese di progettazione strettamente connesse all'intervento e l'IVA. È escluso l'acquisto di arredi.

Il contributo può essere riconosciuto anche a favore dei richiedenti che prevedono congiuntamente l'acquisto e la ristrutturazione. Inoltre è cumulabile con altri contributi per l'acquisto o la ristrutturazione della prima casa. Sussiste il divieto assoluto cumulo qualora la normativa che dispone l'altro contributo ne preveda il divieto come a titolo esemplificativo la L.R. n. 32 del 30 dicembre 1985 (il contributo non è cumulabile con l'agevolazione di cui alla legge regionale 30 dicembre 1985, n. 32, e viene concesso in relazione al nucleo familiare del richiedente. Pertanto, se un componente il nucleo familiare abbia già fruito dell'agevolazione di cui alla L.R. n. 32/85, il contributo non può essere richiesto da altri componenti).

#### **ART. 4 - Modalità e termini di presentazione della domanda**

Le istanze di contributo dovranno pervenire via PEC all'indirizzo [protocollo@pec.elini.nu.it](mailto:protocollo@pec.elini.nu.it), entro le ore **13:00** del giorno **20/11/2024**. È consentita la consegna diretta a mano presso l'ufficio protocollo del Comune sempre entro lo stesso termine.

La domanda dovrà essere redatta esclusivamente negli appositi moduli forniti dal comune.

La PEC dovrà contenere in allegato tutta la modulistica richiesta dal bando e per oggetto dovrà contenere la dicitura **“Richiesta contributi a fondo perduto per l'acquisto e/o la ristrutturazione di prime case ai sensi della L. R. N. 3 del 9 marzo 2022, art. 13, nome e cognome del richiedente”**.

#### **ART. 5 - Documentazione richiesta**

La domanda di concessione del contributo dovrà essere compilata e sottoscritta dal richiedente in carta semplice, sul modello predisposto dall'ufficio. L'istanza di richiesta dovrà contenere la seguente documentazione obbligatoria:

1. Domanda redatta su fac-simile allegato al Bando, dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà (Allegato A);
2. Cartografia in scala opportuna (minimo 1:500) con evidenziata la localizzazione dell'intervento, gli identificativi catastali dell'immobile oggetto dell'intervento e una relazione generale degli interventi da eseguire a firma di un tecnico abilitato;
3. Fotocopia del documento di identità del richiedente;
4. Visura catastale dell'immobile/Certificato di accatastamento;
5. Perizia redatta da tecnico abilitato/qualificato (esclusivamente per edifici inagibili);

#### **ART. 6 - Criteri di selezione**

Le domande saranno valutate secondo i criteri e i punteggi di seguito indicati:

Criteri		Definizione	Punteggio max. 100
1	Residenza	Residenti nel comune di Elini	20
		Trasferimento della residenza da altro comune non "Piccolo Comune" come definito all'art. 1 del presente bando	10
<b>Punteggio max.</b>			<b>20</b>
2	Tipologia di intervento	Acquisto e ristrutturazione	20
		Solo acquisto	15
		Ristrutturazione totale (almeno il 50% del volume totale dell'immobile)	15
		Ristrutturazione parziale (meno del 50% del volume totale dell'immobile)	5
<b>Punteggio max.</b>			<b>20</b>
3	Ubicazione immobile	Centro matrice o zona A	20
		Zona B (non centro matrice) e zona C	10
		Zone diverse da A, B e C	0
<b>Punteggio max.</b>			<b>20</b>
4	Certificazioni e ISEE	Inferiore €. 10.000,00	20
		Da €. 10.000,00 a €. 20.000,00	15
		Maggiore €. 20.000,00	10
<b>Punteggio max.</b>			<b>20</b>
5	Età richiedente	Inferiore/uguale a 40 anni	20
		Maggiore 40 anni	10
<b>Punteggio max.</b>			<b>20</b>

In caso di parità di punteggio, verrà data precedenza alla candidatura di coloro che fossero già presenti nella graduatoria dell'annualità precedente e che in caso di ulteriore pareggio si procederà mediante sorteggio.

#### **ART. 7 - Formazione e approvazione delle graduatorie**

Le domande pervenute verranno esaminate in relazione alla regolarità delle informazioni e dichiarazioni rese, nonché alla documentazione prodotta. Per fare ciò, verrà nominata una commissione, in numero dispari dei suoi componenti di comprovata esperienza e professionalità, che avrà il compito di procedere con le verifiche opportune per poi procedere con l'attribuzione del punteggio derivante dall'applicazione dei criteri indicati al precedente articolo.

La graduatoria provvisoria verrà approvata dal responsabile del servizio e pubblicata all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi. Tale pubblicazione equivarrà, a tutti gli effetti, a comunicazione ai concorrenti dell'esito della selezione.

Gli interessati potranno, ricorrendone i presupposti ed entro i termini di pubblicazione della graduatoria, proporre ricorso mediante consegna di formale istanza all'ufficio protocollo dell'ente.

Trascorsi i termini di pubblicazione della graduatoria provvisoria ed esaminati gli eventuali ricorsi, il responsabile del servizio approverà la graduatoria definitiva e adotterà il formale provvedimento di concessione del contributo in favore dei beneficiari scorrendo la graduatoria fino ad esaurimento dei fondi finanziati.

#### **ART. 8 - Tempi di realizzazione degli interventi**

I lavori di ristrutturazione devono concludersi entro 36 mesi dalla data di riconoscimento del contributo, salvo motivate proroghe concesse dal Comune per cause non imputabili al beneficiario.

L'acquisto dell'immobile deve essere effettuato entro 12 mesi dalla data di riconoscimento del contributo.

Appena approvata la graduatoria definitiva, il comune scriverà ai destinatari comunicando l'ammissione al finanziamento e assegnando i tempi per la stipula di apposita convenzione, con cui verranno disciplinati i rapporti reciproci, requisiti e modalità di erogazione dei contributi.

#### **ART. 9 - Stipula del contratto**

L'amministrazione comunale, nella persona del responsabile del servizio, stipulerà apposita convenzione con i soggetti beneficiari, nella forma di scrittura privata, soggetto a registrazione solamente in caso d'uso con oneri a carico della parte richiedente.

### **ART. 10 - Modalità erogazione contributo**

L'ammontare dei contributi concessi sarà impegnato a carico del bilancio comunale, con formale provvedimento del responsabile del servizio, previa verifica dei requisiti previsti e esito favorevole dell'accertamento sul contenuto delle dichiarazioni rese dai richiedenti. L'erogazione del contributo avverrà:

1. Per l'acquisto, in un'unica soluzione, dopo l'atto di compravendita;
2. Per la ristrutturazione, a saldo dietro presentazione di richiesta di liquidazione con allegati:
  - Documentazione fotografica;
  - Relazione asseverata a firma di professionista abilitato;
  - Computo metrico;
  - Solo in caso di mancanza del requisito della residenza, polizza fideiussoria.

### **ART. 11 - Obblighi a carico dei beneficiari**

È fatto obbligo ai beneficiari dei contributi:

- Il beneficiario è obbligato a non alienare l'abitazione acquistata o ristrutturata per cinque anni dalla data di erogazione a saldo del contributo;
- Il beneficiario è obbligato a non modificare la propria residenza dall'abitazione acquistata o ristrutturata per cinque anni dalla data di erogazione a saldo del contributo;
- Nel caso di alienazione o cambio di residenza prima dei cinque anni, il beneficiario dovrà restituire al Comune il contributo in misura proporzionale al periodo dell'obbligo quinquennale non rispettato.

### **ART. 12 - Controllo e monitoraggio**

Il Comune accerterà la regolarità degli interventi finanziati attraverso il controllo della documentazione presentata e l'accertamento della veridicità delle dichiarazioni rese; sarà inoltre effettuato il controllo periodico sulla effettiva residenza nel comune, al fine di verificare il permanere delle condizioni che hanno determinato la concessione del contributo; nel corso del suddetto periodo di tempo, il comune effettua almeno due controlli annui per verificare l'effettiva stabile dimora del beneficiario nell'abitazione.

### **ART. 13 - Responsabile del procedimento**

Il Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Stefania Pili, contattabile negli orari d'ufficio ai seguenti recapiti: tel 078233069 (int. 2) - e-mail: [comunediellini@tiscali.it](mailto:comunediellini@tiscali.it), in alternativa [segreteria@comunediellini.it](mailto:segreteria@comunediellini.it)

### **ART. 14 - Disposizioni finali**

La domanda di partecipazione e tutta la documentazione prodotta dovranno essere redatte in lingua italiana. Ricorso avverso il presente bando potrà essere presentato nei modi e termini previsti dalla normativa vigente al T.A.R. della Sardegna entro sessanta giorni dalla sua pubblicazione (art. 6 legge n. 1034/1971). Il Comune di Elini si riserva di modificare/revocare in qualsiasi momento il presente bando dandone pubblica comunicazione. Per quanto non espressamente previsto nel presente bando si fa riferimento alle normative comunitarie, statali e regionali in vigore in quanto applicabili. Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 si informa che i dati forniti dai partecipanti saranno trattati esclusivamente per le finalità connesse al presente atto.

Il Responsabile del Servizio  
Vitale Pili